

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 406 DEL 6 DICEMBRE 2012
COMPOSTO DA N. 5 PAGINE

CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA®

MILAN APPROACH®

MILANO 20123 - VIA LEOPARDI, 19 - TEL. 02.48010997 - TEL./FAX 02.4815350
www.cmtf.it **segreteria@cmtf.it**

Centro Milanese di Terapia
della Famiglia S.r.l.

R.E.A. 112.35.54
P. IVA e C. E.: 06878870150

Legalmente riconosciuto con D.M. del 24/10/1994
G.U. n. 263 del 10/11/1994

CONVENZIONE

tra

CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA

e

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

**PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO EX ART. 8 DM 11.12.1998 N. 509
DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA RICONOSCIUTE EX ART. 3 LEGGE 56/89.**

Bologna
40121 - Via Galliera, 11
Tel./Fax: 051.26.30.38
cbtf@libero.it
www.terapiafamiliare.org

Torino
10153 - Via Ricasoli, 4
Tel.: 011.88.28.21
segreteria@associazioneeculturaleepisteme.com
www.associazioneeculturaleepisteme.com

Genova
16145 - Via Riboli, 20
Tel./Fax: 010.86.08.161
scuolatergenova@fastwebnet.it
www.centroenoveseaterapiafamiliare.it

Treviso
31020 Villorba (TV) - V.le della Repubblica, 22
Tel.: 0422.17.80.239
Fax: 0422.17.80.757
eidos.sc@gmail.com - www.centroeidos.it

Padova
35037 - Via Martiri della Libertà, 1
Tel./Fax: 049.87.63.778
info@cptf.org
www.cptf.org

Trieste
34100 - Via XX Settembre, 37
Tel./Fax: 040.34.98.348
centropadovano.sedetrieste@gmail.com
www.cptf.org

Faenza
90139 - Via Castriota, 6
Tel./Fax: 091.33.63.65
cstf@cstf.it
www.cstf.it

TRA

Centro Milanese di Terapia della Famiglia S.r.L. Istituto legalmente riconosciuto con D.M. 24/10/94 pubblicato in GU n. 263 del 10/11/94, avente sede in MILANO, Via Leopardi 19, C.F. e P.I. n. 06878870150, legalmente rappresentato dal Dr. Luigi Boscolo

E

L'Azienda Sanitaria Locale VCO – d'ora in poi denominata **ASL VCO** - Rappresentata dal Direttore Generale – Dott. Adriano Giacoletto, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'Azienda - Via Mazzini n. 117 – 28887 Omegna – VB -

PREMESSO

che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

che il DM 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

che l'art. 8 del citato DM n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

che l'articolo 3, comma C.1, dell'ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno.

che il Centro Milanese di Terapia della Famiglia è stato riconosciuto idoneo, con DM 24/10/94 pubblicato in GU n. 263 del 10/11/94, ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Bologna, Genova, Padova, e con DM 25/2/02 pubblicato in GU n.39 del 13/3/02 ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Torino e Palermo;

che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con DM 25/5/2001 pubblicato in GU n. 160 del 12/7/2001, ha confermato l'adeguamento del Centro Milanese di Terapia della Famiglia al regolamento adottato con DM 11/12/1998 n. 509;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La ASL VCO accetta, per l'espletamento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, gli allievi del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (di seguito: Istituto) iscritti nella sede di Milano ai corsi di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale riconosciuti ex art. 3 della Legge 56/89.

La ASL VCO si impegna a comunicare la struttura presso cui vengono esercitate attività psicoterapeutiche e presso cui avrà sede il tirocinio.

Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio in ogni anno accademico è fissato in n. 2 allievi fino alla durata di validità della presente convenzione. Resta inteso che il numero effettivo di allievi ammessi al tirocinio in ciascun anno accademico verrà stabilito di anno in anno, sentiti i responsabili dei Servizi interessati ed in base alle esigenze dei Servizi medesimi.

I Direttori delle strutture destinatarie del tirocinio hanno la responsabilità della programmazione e della verifica dei tirocini, nonché di ogni altro provvedimento riferito alla frequenza del tirocinante, sentito il Rappresentante dell'Istituto.

La ASL VCO, sentito il Rappresentante dell'Istituto, individua un *tutor* del tirocinio tra i propri dipendenti medici o psicologi iscritti ai rispettivi Albi professionali ed abilitati all'esercizio della psicoterapia.

Art. 2

Il tirocinio si svolge in un arco di tempo non inferiore ai 9 mesi per ciascun anno accademico. L'impegno orario, per ciascun anno accademico, non deve essere inferiore a 140 ore.

Il tirocinio viene svolto durante l'orario in vigore presso la struttura. L'orario settimanale viene definito dal Responsabile del Servizio competente, sentito il *tutor*, e viene comunicato al Rappresentante dell'Istituto.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Direttore della Struttura destinataria del tirocinio, sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor*.

Art. 3

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dalla ASL VCO, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma C.1, dell'ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come

0

oggetto l'attività pratica in psicoterapia, e, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Formazione con la domanda dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza.

Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dalla ASL VCO e dalla struttura è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio. Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Direttore della Struttura complessa interessata, e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile dell'Istituto.

Art. 4

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego.

L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell'Amministrazione della ASL VCO.

L'assicurazione contro infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civili verso terzi verificatesi durante l'attività di tirocinio, è a carico dell'Istituto, che ha appositamente stipulato Polizza di Assicurazione Infortuni estesa al contagio da HIV o da epatite B o C avvenuto accidentalmente durante lo svolgimento della attività assicurata (n. 05/699/9999), e Polizza di Assicurazione Responsabilità Civili verso Terzi (n. 03/699/7512) con la Società Reale Mutua di Assicurazioni (Attestato di copertura n. 030/2001).

A questo fine, prima dell'inizio del tirocinio da parte di ciascun allievo, l'Istituto invia agli Uffici Amministrativi della ASL VCO conferma scritta dell'avvenuta comunicazione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni del numero annuale di allievi iscritti ai corsi riconosciuti e conseguentemente coperti da polizza assicurativa.

Art. 5

L'Istituto si impegna a comunicare annualmente al Responsabile del Servizio di Psicologia ed al Direttore del Dipartimento Salute Mentale della ASL VCO - il calendario delle proprie attività scientifiche e di formazione o aggiornamento rivolte a medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia.

L'Istituto si impegna a riservare l'iscrizione gratuita alle attività stesse per i medici e gli psicologi dipendenti della ASL VCO e incaricati come *tutor* di tirocinio degli allievi dell'Istituto in quell'anno accademico.

I Direttori delle Strutture presso cui si svolgono attività psicoterapeutiche si impegnano a comunicare al Rappresentante dell'Istituto, nei tempi previsti per le iscrizioni, i nominativi dei *tutors* che intendono iscriversi all'iniziativa.

Art. 6

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di un quadriennio, salvo recesso anticipato da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. un mese prima della scadenza di ogni anno.

Potrà essere rinnovata su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse, previa adozione di apposito atto formale.

Art. 7


Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna,

Il Direttore Generale ASL VCO
(Dott. Adriano Giacoletto)

Il Direttore Centro Milanese di Terapia della Famiglia
(Dott. Luigi Boscolo)


CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA SRL
20129 MILANO - Via Leccardi, 19 - Tel. e Fax 02/48.15.350